

Università degli Studi di Ferrara

Dipartimento di Studi Umanistici



Master di II livello:

“Tutela, diritti e protezione dei minori”

a.a. 2022-23

**“Il teatro nel carcere minorile: leva
rieducativa e opportunità di
riparazione”**

Relatore

Avv. Marika La Pietra

Elaborato di

dott.ssa Roberta Toselli



Vincent van Gogh, *La ronda dei carcerati*, 1890, Mosca, Museo Puskin

Introduzione

1. La giustizia riparativa come nuovo concetto di giustizia penale
 - 1.1 Evoluzione della normativa in Europa e in Italia
 - 1.2 La rinascita di una comunità attraverso la riconciliazione
 - 1.3 Il cambio di ottica: dalla condanna del reo alla costruzione di relazioni tra le persone
2. La giustizia riparativa in ambito minorile
 - 2.1 Le prime esperienze di giustizia riparativa
 - 2.2 Le Linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità in materia di Giustizia riparativa e tutela delle vittime di reato
 - 2.3. Il paradigma della *restorative justice*; le tante pratiche di una giustizia che *cura*
3. La drammaturgia penitenziaria; storia di uno strumento rieducativo e di risocializzazione
 - 3.1 Il teatro in carcere come modello educativo nella giustizia minorile
 - 3.2 Il concetto di teatro riparativo nell'esperienza della Compagnia Teatro Stabile Assai (intervista a Antonio Turco)
 - 3.3 La drammaturgia come percorso di incontro del minore con la comunità. Il palcoscenico del Curae Festival 2023

Conclusioni

Introduzione

Sono entrata in carcere alcune volte, da volontaria a Rebibbia, Nuovo Complesso, per un progetto con l'associazione Telefono Azzurro, e ogni volta, al chiudersi dell'ennesimo cancello alle mie spalle, mi sembrava di entrare in un luogo ed in un tempo sospeso, dove la vita rimaneva congelata. Le chiavi di un carcere di vecchia concezione, con la loro evidente *fisicità*, il rumore dei cancelli e delle porte che si aprono e si richiudono dietro di te, il passaggio dai vari varchi e attraverso i lunghi corridoi del percorso obbligato che devi fare per entrare (e per uscire), sono immagini e suoni che rimangono nella memoria di chiunque entri in questi luoghi come un confine fisico tra un tempo che scorre veloce ed un non-tempo che fatica a trascorrere.

Entrare in carcere spaventa ed affascina allo stesso momento; addentrandoti in quello spazio sospeso, hai una immediata sensazione di trovarti in un luogo assurdo, un luogo che dovrebbe rieducare, cambiare le persone in meglio, ma se dentro quelle mura la vita è cristallizzata, non si comprende come le persone possano cambiare, riconsiderare il loro vissuto, fare un percorso che possa portarli a comprendere e, auspicabilmente, condividere i principi e valori di convivenza di una società, fuori da lì, in cui si dovrà tornare a vivere; il carcere ti dà l'idea di un luogo *fermo* e avverti che la parte afflittiva della condanna è proprio quella, il congelamento temporaneo della vita.

Nel carcere di Rebibbia ho avuto occasione di entrare altre due volte per assistere a una bellissima rappresentazione teatrale. *La Tempesta* nella traduzione di Edoardo De Filippo, che la Compagnia Liberi Artisti Associati ha messo in scena dal 2005. Un lavoro veramente eccezionale dal punto di vista artistico e sicuramente di un coinvolgimento struggente per il luogo dove è stata rappresentata e per il significato che la tragedia ha assunto nell'interpretazione di questi attori, detenuti dell'Alta Sicurezza.

Anni dopo, nel 2013, a Torino, ho avuto l'occasione di assistere ad una delle rappresentazioni del ciclo *Cicatrici e guarigioni*, messo in scena dal regista Claudio Montagna, presso il teatro della Casa Circondariale di Torino. In quell'occasione ho avuto, per la prima volta, l'opportunità di assistere al confronto tra un colpevole — un ragazzo che era stato colto in flagrante in uno scippo — ed una vittima dello stesso tipo di reato. Una vera e propria esperienza di giustizia riparativa messa in scena secondo i canoni della drammaturgia.

Assistendo a queste performance, ho finalmente compreso del perché della mia fascinazione per il carcere; quella bolla, sospesa nel tempo e nello spazio, poteva essere riempita di molti e grandi esperienze di vita, distanti e diverse da quelle del mondo da cui provengono tanti dei suoi ospiti, occasioni uniche per conoscere e comprendere sé stessi e gli altri, per assumere una visione del mondo diversa; insomma toccavo con mano e con il cuore alcuni degli strumenti della rieducazione e della risocializzazione per le persone recluse, che mi sono sembrati di una potenza eccezionale.

All'epoca non ho compreso come e quanto questi strumenti potessero essere altrettanto potenti per cambiare il modo di vedere i detenuti da parte della società civile, delle vittime, del pubblico, superando stereotipi e preconcetti, per interessare rapporti di socializzazione e di comunità più solidi. Una sostanziale affermazione o riaffermazione di un patto di solidarietà che solo dopo essere stato interiorizzato, superando visioni vittimistiche di sé stessi e della propria storia personale, può essere mantenuto e consolidato nel tempo.

Il percorso del master che sto concludendo con questa tesi, mi ha riportato ad un vecchio amore, il mondo degli ultimi, dei detenuti, fornendomi un nuovo e illuminante paradigma di vita, quello della giustizia riparativa, i cui contenuti sono, oserei dire, rivoluzionari, soprattutto per quel che concerne la concezione della pena e il significato stesso di giustizia. Questo strumento, che come

vedremo è stato applicato ai suoi inizi proprio nel campo della giustizia minorile, ha una portata educativa e trasformativa molto importante per i percorsi di quanti, ancora in giovane età, sviluppano comportamenti devianti a causa, molto spesso, dei contesti in cui vivono, della assenza di altri modelli di riferimento, della povertà culturale che li circonda. Il circuito virtuoso della giustizia riparativa fonda il suo successo in un percorso di empowerment, di responsabilizzazione nei confronti delle conseguenze di quanto viene agito, senza nascondimenti e formule di lamentazione, che porta, se ha successo, la persona ad un concreto e volontario atto di cambiamento e di rinuncia alla parte delinquenziale di sé stessi. Come vedremo proprio la rappresentazione di questo cambiamento, a volte, costituisce, per gli attori e per il pubblico, la parte centrale e più emozionante di un'opera teatrale elaborata e interpretata da persone private della loro libertà o da ex detenuti.

1. La giustizia riparativa come nuovo concetto di giustizia penale

1.1 Evoluzione della normativa in europea e in Italia

La prima esperienza di giustizia riparativa, per così dire, moderna — identificata nel mondo anglosassone con il termine di *restorative justice* — viene fatta risalire agli anni '70 ed esattamente al primo esperimento di *riparazione* dell'offesa inflitta alle vittime di atti di vandalismo in una cittadina di Kitchener, nella regione dell'Ontario ai confini tra il Canada e gli Stati Uniti, dove due educatori di comunità proposero al giudice di condannare i due ragazzi, responsabili dei danneggiamenti di diverse case del paese, a seguire un particolare programma di rieducazione diverso dalle consuete procedure dell'epoca. I due operatori ritennero maggiormente utile coinvolgere i ragazzi e la comunità in un impegnativo programma in cui si prevedevano incontri tra i colpevoli e le famiglie danneggiate e un chiaro impegno, da parte dei ragazzi, a risarcire i danni attraverso il lavoro.

Questa metodologia penale, identificata all'epoca quasi unicamente con la procedura della mediazione, si è estesa negli anni '70 dal Nord America, in Australia e in Nuova Zelanda e, solo negli anni '80 in Europa, dove, in prima battuta, fu praticata in Francia e in Gran Bretagna.

È stato in particolare il mondo anglosassone, però, ad utilizzare in modo più diffuso queste pratiche.

Per almeno una ventina di anni, la giustizia riparativa si è imposta nella pratica processuale specie nei Paesi di origine anglosassone (avvezzi all'applicazione di tecniche *empiriche*), con iniziative, procedure o esperimenti extragiudiziali, in assenza di un quadro normativo e istituzionale che inserisse tali pratiche nell'ordinamento giuridico.

Alla fine degli anni '80 e all'inizio degli anni '90, in Europa, si manifesta, la necessità di inquadrare le esperienze di giustizia riparativa e di mediazione autore-vittima, in un contesto giuridico, riguardante principalmente la giustizia penale minorile, sancito in testi normativi formalmente emanati.

In Germania il *Täter-opfer-ausgleich* (Mediazione-autore-vittima) viene introdotto, all'inizio degli anni '90 nella giustizia minorile, sia come una misura coatta, sia come condizione per una *diversione* dal procedimento penale (dall'esperienza statunitense di *diversion* inteso come attuazione di forme alternative al processo per i casi ritenuti meno gravi o commessi da soggetti ritenuti meno pericolosi¹).

¹E. M. Lemert, *Instead of Court. Diversion in juvenile justice*, Washington, 1971

In quegli anni, anche la Norvegia si dota di una legge generale sulla mediazione, che introduce alcuni servizi di mediazione e riconciliazione come istituti permanenti nel **procedimento penale**.

La Spagna emana le sue prime disposizioni in materia nel 1992 con la legge n.4 sempre per procedimenti davanti all'autorità giudiziaria minorile.

In Francia, la mediazione penale, introdotta in forma sperimentale negli anni '80, viene istituzionalizzata nel 1993 con la legge 93-2 ed è sempre del 1993 l'introduzione, nell'ambito della giustizia minorile, di un analogo istituto denominato *réparation pénale*.

Per l'Europa, in questo percorso di normazione sulla materia, l'approvazione della Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R(99) 19 del Comitato dei ministri degli Stati membri concernente la mediazione in materia penale², costituisce la prima pietra miliare nel percorso verso il pieno riconoscimento della giustizia riparativa nel procedimento penale. L'introduzione della mediazione come strumento normativamente istituzionalizzato ha rappresentato un cambiamento importante nel procedimento; da percorso prevalentemente alternativo alla giurisdizione, questo istituto si è posto, infatti, come strumento di intervento all'interno del percorso giudiziario penale, aprendo lo spazio per un riconoscimento di questo tipo di interventi nella valutazione della pena.

Dagli anni 2000, vi è stata un'accelerazione nell'introduzione normativa della giustizia riparativa in tutta Europa, mentre in Italia le esperienze, unicamente nell'ambito della giustizia minorile, sono state disciplinate da protocolli locali grazie all'utilizzo, in via interpretativa, dell'art. 28 del D.P.R. 448/88 recante la disciplina del processo penale minorile dedicato alla cd. messa alla prova che ha consentito la sperimentazione di vere e proprie esperienze di giustizia riparativa. La mediazione penale e le altre misure riparative sono state utilizzate, infatti, nel contesto processuale del nostro ordinamento per la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato. Diversamente che dalle esperienze europee della *diversion*, i fini riparativi in questo ambito vengono decisi da un giudice terzo a garanzia, soprattutto, che gli impegni riparativi vengano presi in modo legittimo ed equo, a fronte di una reale situazione di danno nonché della provata responsabilità del colpevole.

Solo recentemente, con la riforma Cartabia del 2022, viene disciplinata, per la prima volta in modo organico nel nostro Paese, la giustizia riparativa, introducendola come strumento, non sostitutivo ma di affiancamento al processo e all'esecuzione penale (crf. Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in GU Serie Generale n 245 del 19 ottobre – Suppl. Straordinario n. 5). La riforma riconosce a questo strumento, oramai diffuso a livello internazionale, un ruolo di efficientamento della giustizia attraverso i suoi effetti sulla riparazione del danno, reinserimento dell'autore del reato nella comunità, sulla riduzione dei tassi di recidiva e di reiterazione del crimine, sulla prevenzione dal rischio di criminalità.

Gli artt. da 42 a 67, Titolo IV del D. Lgs 150/2022 recante la "Disciplina organica della giustizia riparativa", descrivono principi, garanzie e modalità di svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, definendo, in primo luogo, cosa si intende con tale termine e cioè *«ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore.»* (art. 42, comma 1, let. a).

Già nella definizione, vengono sottolineati i caratteri fondamentali dello strumento (poi declinati nel successivo art. 43 "Principi generali e obiettivi"), indicati nelle direttive e nelle raccomandazioni

² Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale n. 99 del 15 settembre 1999.

europee e delle Nazioni Unite³, e che sono, innanzitutto: la volontarietà della partecipazione, tenuto conto del fatto che i partecipanti devono dare un consenso consapevole, informato e spontaneo; la partecipazione attiva e libera, che viene tutelata dalla riservatezza delle notizie e delle informazioni che emergono negli incontri (ad eccezione dell'accordo finale) proprio al fine di garantire un libero scambio tra le parti; la presenza di un facilitatore (che la norma italiana chiama mediatore) formato e imparziale e il coinvolgimento della comunità che viene espressamente richiamato all'art. 43, come principio a cui la giustizia ripartiva si deve conformare. Con l'art. 44 si consolida, poi, il principio secondo cui la giustizia ripartiva deve essere un servizio accessibile a qualsiasi stadio del procedimento penale, finanche nella fase esecutiva della pena e, nei casi di non procedibilità e per i reati perseguibili a querela, nelle fasi antecedenti alla querela stessa.

1.2 La rinascita di una comunità attraverso la riconciliazione

Il crimine è innanzitutto una «frattura *nelle relazioni sociali*» (G. Zagrebelsky, 2015)⁴, uno strappo nel rapporto della persona con la comunità di riferimento, una infrazione delle regole che il vivere comune pongono alla base di un benessere collettivo. Il principio del coinvolgimento della comunità nelle iniziative di giustizia ripartiva, costituisce un'innovazione normativa importante che la riforma con il decreto legislativo del 2022, introduce; la norma, all'art. 45, nel descrivere i soggetti che possono partecipare ai programmi, estende i margini di ammissione oltre che agli appartenenti alla cerchia familiare e a quella dei rappresentanti pubblici e privati della società (associazioni, enti pubblici, pubblica sicurezza, servizi sociali), a «*chiunque altro vi abbia interesse*» (art. 45 c.1 let. d). È interessante comprendere il senso di questa definizione *allargata*, dalle stesse parole del legislatore che, proprio con riferimento a questa inclusione, spiega come si deve esplicitare il ruolo della comunità nel processo attivato dalla giustizia ripartiva:

*I programmi di giustizia ripartiva in materia penale sono aperti a coinvolgere la comunità non soltanto quale destinataria delle politiche di riparazione, ma anche quale "attore sociale" che assume un ruolo attivo nel percorso di ricomposizione. In tal modo si chiarifica ulteriormente come la giustizia ripartiva in materia penale è giustizia penale pubblica che mai si risolve in una "questione privata" fra vittima del reato e reo. La giustizia ripartiva in materia penale dà bensì concretezza a modi e interventi atti a promuovere cittadinanza attiva ed a far maturare un clima di sicurezza sociale al fine di costruire una società del rispetto, capace di contemplare e accogliere le vulnerabilità individuali e collettive.*⁵

Le pratiche riparative devono tendere ad ampliare la solidarietà per includere anche le diversità mantenendo la coesione, «*la giustizia ripartiva è un mezzo per attivare il senso di comunità quando le persone si incontrano per trovare soluzioni giuste a un conflitto*» (Chaptman, 2019, p.59-60).

La più potente esperienza di giustizia ripartiva applicata ad un intero Stato è rappresentata dal lavoro svolto dalla Commissione per la verità e la riconciliazione in Sudafrica, organo istituito da

³Oltre la citata Raccomandazione; la Direttiva 2012/29UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato; UN Economic and Social Council Resolution 2002/12: Principi base sull'uso dei programmi di giustizia ripartiva in materia penale; Raccomandazione CM/Rec (2018)8 del Consiglio d'Europa sulla giustizia ripartiva in materia penale (3 ottobre 2018).

⁴Gustavo Zagrebelsky, *Che cosa si può fare per abolire il carcere*, La Repubblica, 23 gennaio 2015.

⁵Gazzetta Ufficiale Serie Generale n 245 del 19 ottobre – Suppl. Straordinario n. 5, pag. 539.

Nelson Mandela all'indomani della sua elezione a Presidente del Sudafrica, avvenuta nell'aprile del 1994.⁶

Nelson Mandela, personaggio di grande portata storica, conduce il suo Paese in un percorso di transizione dal regime dell'apartheid alla formula democratica, con una scelta illuminata, coraggiosa e fortemente strategica, ispirata a principi di pace, di solidarietà, di inclusione. Lui che per primo fu una vittima assoluta di quel regime di sopraffazione nei confronti della gente di colore, accantona ogni forma di vendetta e di rivalsa e comprende come la società nel suo complesso non può crescere e migliorare, non può modernizzarsi, se non riallacciando i vincoli di vicinanza e solidarietà tra tutti i suoi componenti, con la necessaria esigenza di riparare i danni inflitti nella carne e nell'anima delle persone dall'apartheid; «*affrancare gli oppressi e gli oppressori*» (Mandela, 1994)⁷, questa la missione che Nelson Mandela ha chiara per il futuro del suo Paese.

Dal 1994 al 1998 la Commissione presieduta da arcivescovo Desmond Tutu lavora con il mandato di raccogliere e far confrontare le testimonianze di vittime e carnefici dei crimini politici commessi negli anni dell'apartheid, per realizzare un processo di pacificazione fondato sul rifiuto alla vendetta e la rinuncia a combattere la violenza con altra violenza. Un difficile percorso verso la guarigione di una intera comunità attraverso l'accertamento della verità, l'ammissione delle colpe, il perdono, l'amnistia. Il rapporto consegnato nel 1998 a Mandela, riporta 21.800 terribili testimonianze rese da vittime e familiari, individua 1.163 persecutori, tutti amnistiati.

La scelta di Mandela ha certamente evitato che la società entrasse in una spirale di violenza e ha mostrato la possibilità della riconciliazione; la Commissione ha rappresentato un esempio per tutta la comunità internazionale di un diverso concetto e uso della giustizia che si affranca dall'idea della pena con lo scopo di castigo ma che, invece persegue il benessere di una comunità attraverso il superamento delle lacerazioni che le sono state inflitte proponendo a vittime e carnefici un rinnovato senso di comunità e un futuro migliore.

1.3 Il cambio di ottica: dalla condanna del reo alla costruzione di relazioni tra le persone

La giustizia riparativa viene prospettata come un paradigma (Zehr, 1995), un insieme di azioni e di singoli programmi, che porta con sé una «*visione proattiva e promozionale*» della soluzione dei conflitti (P. Patrizi 2019, p. 23 e ss.). Il fondamento di questa visione è nel cambiamento di ottica che la giustizia riparativa rappresenta, favorendo una nuova concezione di giustizia penale incentrata sulle relazioni e legami tra le persone e sugli interessi condivisi nella collettività/comunità. La raccomandazione del Consiglio di Europa del 2018 ha rappresentato un cambiamento importante nel considerare il rapporto di riconciliazione tra il reo e la vittima passando dall'istituto della mediazione penale, indicato nella direttiva del 2012, all'idea di giustizia riparativa, dove lo scopo centrale è quello di sanare il danno che l'offesa ha creato, di *rimettere a posto le cose*. Il danno causa sofferenza rompe un patto di fiducia con le persone e la collettività, tutti coloro che sono interessati dalla sofferenza che l'autore ha prodotto possono partecipare ad un percorso di riparazione affrontando un confronto libero dove ciascuno prende consapevolezza dell'altro con effetti dirompenti rispetto ad una visione meramente punitiva del reato. Lo scopo della pena, nel diritto penale, già da tempo ha superato il mero fine punitivo assumendo la funzione, oltre che rieducativa nei confronti del reo, anche restitutiva del danno arrecato nei confronti della comunità, attraverso la resa alla società di condotte socialmente

⁶ Luca Potestà, Claudia Mazzucato e Arturo Cattaneo (a cura di), 2017, *Storie di giustizia riparativa. Il Sudafrica dall'apartheid alla riconciliazione*, Bologna, Il Mulino

⁷ N. Mandela, *La lunga strada verso la libertà*, 1994, Milano, Feltrinelli

utili, volontarie o coatte; ma con la giustizia riparativa anche questa visione restitutiva viene, per così dire, concettualmente superata da una idea di giustizia che, abbandonata la spada, si accosta alla vittima ed al colpevole in una funzione di cura e di conforto, con il tentativo di ricucire la ferita inferta e di riannodare lo strappo prodotto.

Il *reo* intraprende un percorso di comprensione e responsabilizzazione rispetto al danno causato, comprendendo le conseguenze delle sue azioni. La condanna e l'inflizione della pena non ha l'effetto di far comprendere all'autore la gravità delle sue azioni; anzi, per certi aspetti la punizione può generare un senso di vittimizzazione, si sta pagando il proprio reato e non si ha necessità di comprendere perché si è sbagliato. Un percorso di *personificazione* di quanto è successo, e cioè guardare, conoscere, ascoltare le persone che hanno subito quel danno, dare un volto ed un nome alla propria vittima, può costituire un'opportunità di comprendere, in modo empatico, cosa è successo nell'animo e nella carne di quelle persone a cui si è fatto del male; questo processo destabilizza la propria visione di quanto è stato, non consente più all'autore di mettere in atto meccanismi di minimizzazione dell'accaduto e di vittimizzazione di se stesso, perché si guarda all'accaduto con gli occhi dell'altro. La consapevolezza crea responsabilizzazione; il mettersi nei panni dell'altro crea empatia e comprensione del male e questo porta ad assumersi la responsabilità di quanto successo.

Anche la vittima intraprende un percorso per cercare un ristoro non solo in termini di restituzione; spesso già solo il fatto di decidere di avviarsi in questo percorso può recare un sollievo dai sentimenti di rabbia, dal rancore, dall'incredulità del *perché io*.⁸

Il ruolo della persona offesa dal reato, nel processo penale minorile più che in quello per gli adulti, è molto marginale, non essendo ad esempio consentita la costituzione di Parte Civile ai fini della traslazione in sede civile del risarcimento dei danni riconosciuto in caso di una sentenza di condanna. La vittima, nel processo, rischia di essere dimenticata nella visione reo-centrica del procedimento penale minorile. La partecipazione della vittima nelle procedure riparative offre l'opportunità di riguadagnare un elemento di controllo sulla propria vita, sul proprio senso di sicurezza e sulle proprie emozioni; la vittima può parlare, sapendo di essere ascoltato, e può esprimere tutta la sua sofferenza e formulare le domande che la situazione ha lasciato irrisolte ma ha anche l'opportunità di poter ascoltare, conoscere, comprendere i motivi che hanno generato quel gesto e hanno determinato quella sofferenza, dando senso a quella sofferenza. (G.Maglione, 2008, paragrafo 3.3)⁹.

«La giustizia riparativa è bella perché innanzitutto riequilibra i ruoli e ci si ritrova sullo stesso piano a confrontarsi a livello umano, che è quello che viene più intaccato dai conflitti; non sono le cose materiali che ti toccano, è quello che hai dentro che va risolto» sono parole di Giorgio Bazzega, mediatore penale, nel suo intervento al Curae Festival 2023¹⁰. Giorgio è il figlio di Sergio Bazzega, maresciallo di pubblica sicurezza che venne ucciso, insieme a al Vice Questore Padovani, da Walter Alasia (Brigate Rosse) durante una perquisizione domiciliare, è una delle vittime che ha intrapreso il lungo percorso di giustizia riparativa che lo ha messo a confronto con ex-appartenenti alle Brigate Rosse, corresponsabili della morte del padre; questa importante esperienza raccontata e spiegata nel

⁸ <https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2023-10/giustizia-riparativa-indagine-2023.pdf> la ricerca mette in luce molte testimonianze di giovani che attraverso programmi di giustizia riparativa superano le paure dell'altro, la vergogna nei confronti dei propri pari o dei genitori se riescono a circoscrivere e comprendere le loro ansie e il loro dolore.

⁹ G. Maglione, 2008, *Oltre il delitto, oltre il castigo. Teoria, prassi e critica della giustizia riparativa*, www.adir.unifi.it/rivista/2008/maglione/index.htm

¹⁰ Visionabile su www.youtube.com/watch?v=WBfHeqSmdi8&t=15s

*libro dell'incontro*¹¹, l'ha fatto *innamorare* (come lui stesso dice) della giustizia riparativa perché gli ha insegnato a vivere guardando all'altro senza essere sopraffatto dalla rabbia e dal dolore.

Di questo percorso, durato più di sette anni, intrapreso tra le vittime e i responsabili della lotta armata testimonia anche Agnese Moro. Lei ha una sua personale esperienza di confronto, conoscenza e alla fine anche di amicizia, con Franco Bonisoli, uno dei responsabili del rapimento e dell'uccisione di suo padre, Aldo Moro). In alcuni convegni pubblici, la figlia dello statista ucciso dalle B.R., parlando della sua esperienza descrive la giustizia riparativa come il luogo in cui è possibile ascoltare *il silenzio della sofferenza*, dove l'ascolto è necessariamente *un ascolto disarmato*, perché non è interessato a giudicare ma a capire, e dove è possibile, attraverso la conoscenza personale dell'altro e la comprensione dell'altrui dolore, sottrarre al proprio dolore quella rabbia e quell'odio che la ferita ha provocato (convegno svoltosi nel dicembre del 2022 presso il Liceo Classico Scipione Maffei di Verona <https://www.youtube.com/watch?v=TNaOrYJtvo0>).

Nell'introduzione al libro che testimonia l'esperienza di questa importante storia di giustizia riparativa, i mediatori, curatori del testo, raccontano come nel lungo percorso riparativo, il gruppo ha ad un certo punto cominciato a sentire l'esigenza di raccontare questa esperienza al di fuori dei luoghi di confronto, avvertendo il bisogno di poter incontrare la comunità nel suo complesso, nel tentativo di curare la nostra società da una ferita che, ancora, non è stata guarita nonostante le pene inflitte e scontate e la sofferenza vissuta da tante persone. Da questa esigenza sono partorite molte iniziative di coinvolgimento di altri gruppi e di incontro con studenti e, soprattutto, è nata l'idea del libro che costituisce un modo per comunicare e accogliere la società civile nelle relazioni che il gruppo ha costruito. Il percorso potrà avere ancora ulteriori e più partecipate occasioni per riannodare i fili di un periodo storico così buio che ancora non siamo in grado di raccontarci. I mediatori, protagonisti di questo percorso, propongono, nel loro libro, la possibilità di costruire un luogo fisico, *«un centro (o più centri) per promuovere la memoria condivisa, quel sentire collettivo che, solo, permette di rivisitare la storia vissuta, riaprire le pagine di indicibile dolore, cercando di elaborare il lutto e ripensare il cammino fatto nel Paese»* (Bretagna, Cerretti, Mazzucato, 2015, p.55). Probabilmente questa esperienza rimarrà nella nostra storia come il più interessante esperimento di riconciliazione che mai in Italia sia stato affrontato.

2. La giustizia riparativa in ambito minorile

2.1 Le prime esperienze di giustizia riparativa

La Giustizia riparativa e la mediazione reo/vittima, in particolare, si sono affacciate in Italia alla metà degli anni '90 in ambito procedurale penale minorile, in alcuni Tribunali per i Minorenni. Nascevano in quegli anni i primi Uffici di mediazione penale minorile (i primi sono quelli di Torino 1995; Bari 1996; Catanzaro 1997; Milano 1998), centri *sperimentali* chiamati a sviluppare esperienze nel campo della mediazione penale. In tutte queste esperienze questi Uffici nascono presso le Procure o i Tribunali, sulla base di protocolli di intesa tra Ministero della Giustizia, Regioni e Comuni. L'esperienza del Centro di Bari si differenzia dalle altre fin dall'origine; viene gestito, sempre in via sperimentale dal C.R.I.S.I. – Centro Ricerche e Interventi sullo Stress Interpersonale. Il Centro, che nel 2001 assume il nome di Ufficio Inter-istituzionale di Mediazione Civile e Penale, è il primo ufficio in Italia ad occuparsi delle problematiche minorili a livello globale e non solo in ambito penale come,

¹¹G.Bertagna, A. Cerretti, C. Mazzucato (2015) (a cura di), *Il libro dell'incontro, vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, Il Saggiatore, Milano

invece, è per gli altri uffici di mediazione, in particolare Milano e Torino, che nascono negli stessi anni e operano in ambito esclusivamente del diritto penale; l'approccio di tale Ufficio infatti risente di una diversa impostazione circa il rapporto tra mediazione e riparazione, che scaturisce da un contesto socio-culturale diverso, nonché da un fare mediazione secondo linee guida differenti, pensate e sperimentate dagli operatori del C.R.I.S.I.

Queste realtà danno vita alle prime sperimentazioni di giustizia riparativa, dedicate soprattutto alla mediazione vittima-colpevole, in assenza comunque di una normativa a livello nazionale sul tema e, peraltro, in permanenza del principio della obbligatorietà dell'azione penale.

Il terreno più idoneo alla pratica della giustizia riparativa appare essere, effettivamente, quello delle norme che regolano il processo penale minorile. La disciplina del processo penale minorile di cui al d.P.R. 22 settembre 1988, n.448, è interamente improntata a norme e istituti dalla finalità educativa prima che punitiva. Il processo minorile è l'*extrema ratio* perché è la tutela e l'educazione del minore ad essere l'obiettivo fondamentale del legislatore. Una serie di istituti di diversione del procedimento penale minorile, quali l'irrilevanza del fatto (art. 27 d.P.R. 448/1988), il perdono giudiziale (art.169 del codice penale), la *messa alla prova* (art. 28 del d.P.R. 448/1988), mirano ad una rapida uscita del minore dal processo e, ove possibile, all'estinzione del reato. Alla base di queste scelte è il riconoscimento dell'interesse del minore quale valore supremo da salvaguardare, da controbilanciare alla pretesa dello Stato alla punizione del reo e alla richiesta di mantenimento della legalità da parte della comunità.

Il rito minorile, in questo senso, si è mostrato, quindi, terreno fertile per gli strumenti di giustizia riparativa. Anche nelle direttive sovranazionali, ricorre il monito agli Stati di cercare di trovare soluzioni ai reati minorili al di fuori del circuito giudiziario; nelle c.d. *Regole di Pechino* si indicava l'opportunità, *ove possibile, di trattare i casi dei giovani che delinquono senza ricorrere al processo formale*¹² e di pari tenore è l'auspicio, contenuto nell'art. 40, comma 3, della Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo¹³ del 1989 (ratificata in Italia nel 1991) a che gli Stati adottino leggi per l'assunzione di provvedimenti nei confronti di minori accusati di reati, senza ricorrere a procedure giudiziarie. Analogamente, nelle Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa su una giustizia a misura di minore adottate il 17 novembre del 2010, si sottolinea che *Gli strumenti alternativi al procedimento giudiziario quali la mediazione, la diversion (dai meccanismi giudiziari) e i metodi alternativi di risoluzione delle controversie dovrebbero essere incoraggiati.*¹⁴

Nel 2012 viene pubblicato, in Italia, il 1° Rapporto nazionale sulla mediazione penale minorile¹⁵. In questo documento vengono illustrati i dati raccolti sulle mediazioni svolte dai Centri di mediazione del Dipartimento Giustizia minorile, periodo di approfondimento 2008-2010, e messe insieme le esperienze maturate nelle varie regioni italiane fino a quegli anni. In tale relazione si mettono in luce le potenzialità di uno sviluppo della giustizia riparativa non limitata alla sola modalità di mediazione tra i due soggetti del reato e si sottolinea l'importanza di una riflessione, anche per la giustizia degli adulti, che guardi alle prospettive che questo approccio può assumere in termini di ricostruzione dei legami tra chi ha commesso il reato e la comunità «*È importante parlare di Giustizia Riparativa, non esclusivamente nei luoghi dei tecnici e degli addetti ai lavori, bisogna investire molto di più sugli elementi culturali che ne fanno uno degli approcci possibili al conflitto.*» Ed inoltre,

¹²Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile (O.N.U., New York, 29 novembre 1985) 11. (Ricorso a misure extra-giudiziarie)

¹³https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2020-03/convenzione_diritti_infanzia_adolescenza_autorita

¹⁴<https://rm.coe.int/16804bd220> p.25

¹⁵I. Mastropasqua, N. Buccellato (a cura di) 2012 1° Rapporto nazionale sulla mediazione penale minorile. I numeri pensati, Cangemi, Roma

nell'interrogarsi sul perché, nel contesto italiano, venga utilizzata pressoché unicamente la formula della mediazione vittima-reo, la relatrice Isabella Mastropasqua sottolinea l'importanza di programmi che prevedono il coinvolgimento della comunità (citando espressamente pacificazione e Conferencing) «[...] in quanto attraverso tali programmi viene mobilitata la comunità più allargata, viene promossa l'inclusione e rinsaldato il legame sociale, elementi tutti che contribuiscono a generare benessere e sicurezza, soprattutto nel soggetto in formazione.» (I. Mastropasqua, 2012, pp.37,38).

2.2 Le Linee di indirizzo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

Nel 2018, con il decreto legislativo n.121 recante “Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni”, il legislatore italiano introduce, nell'ordinamento penale minorile, percorsi di giustizia ripartiva. All'art.1, nell'enunciare i principi generali della norma, stabilisce che *l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia ripartiva e di mediazione con le vittime di reato* (art.1 comma 2), assegnando a tale strumento una importanza non secondaria nell'ambito del processo rieducativo.

Le indicazioni sul tema riguardano sia i percorsi di giustizia ripartiva da attivarsi all'interno degli istituti penali per i minorenni, che, anche, l'esecuzione delle misure di comunità, e viene chiaramente auspicato un forte impulso all'adozione di tali percorsi; si riporta testualmente dalle Linee di indirizzo emanate il 15 gennaio 2020: *il settore minorile diventa il terreno fertile e privilegiato dove sperimentare concretamente percorsi innovativi di giustizia ripartiva, così dando attuazione alle chiare indicazioni in tal senso provenienti dalle più recenti Raccomandazioni europee.*

La riforma dell'esecuzione penale minorile, con il decreto legislativo citato, traccia le coordinate di intervento normativo in tre direttrici:

- priorità assegnata ai bisogni del minorenne e alla promozione della sua persona, attraverso l'individualizzazione e la flessibilità dell'intervento educativo;
- esecuzione costruita preferibilmente attorno alle misure alternative alla detenzione (rinominate misure penali di comunità), così da rendere del tutto residuale il ricorso al carcere;
- riorganizzazione degli istituti per minorenni, in modo da favorire la responsabilizzazione e il rafforzamento delle relazioni con il mondo esterno, in funzione di un proficuo inserimento sociale che riduca il più possibile il rischio di commissione di nuovi reati.

Nel maggio del 2019, all'indomani dell'emanazione del decreto legislativo 121, il Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità pubblica le Linee di indirizzo in materia di Giustizia ripartiva e tutela delle vittime di reato, con le quali, *«pur non avendo la pretesa di operare una sistemazione organica della complessa materia della riparazione e della mediazione penale»*, si compie un primo sforzo di definire sistematicamente il quadro di riferimento di tali attività, operando una sintesi delle *«migliori esperienze maturate in materia nel settore degli adulti ed in quello minorile.»*

Il Dipartimento, con questa direttiva, invita tutti i livelli coinvolti, alla condivisione della cultura ripartiva attraverso un approccio integrato con gli enti territoriali, i decisori pubblici, nonché con gli enti no profit che, insieme agli operatori di giustizia, hanno la responsabilità di costruire processi di gestione e ricomposizione dei conflitti.

Le Linee guida, facendo riferimento alle indicazioni degli organi internazionali ma arricchendosi, al contempo, delle sperimentazioni degli anni '90 e degli indirizzi forniti dagli Uffici di giustizia minorile fin dal 1996, cerca di dare un quadro contestuale di riferimento, peraltro indicandolo valido anche per il settore degli adulti, e focalizza l'attenzione sulle dimensioni relazionali, sociali e comunitarie, nelle quali la giustizia ripartiva si muove, riconoscendo

l'importanza di ricostruire, con il consenso delle parti, la lacerazione della relazione con la vittima e, più in generale, con il contesto sociale.

Il lavoro socioeducativo sul minore si arricchisce di scenari fortemente innovativi, andando a mettere in luce come, l'aver commesso un reato, possa far nascere un'opportunità di crescita, attraverso l'incontro con la sofferenza della vittima, nella prospettiva di un'effettiva presa di coscienza da parte del minore delle conseguenze del reato ed in vista di un effettivo suo reinserimento nel tessuto sociale.

Anche la compresenza delle figure dei *facilitatori della Giustizia* e dei *mediatori penali*, che compaiono indicati all'interno del testo della direttiva e che purtroppo la normativa di recente emanazione non considera¹⁶, si iscrive nel più generale obiettivo di allargare ed innovare gli spazi di praticabilità dei programmi di giustizia riparativa all'interno dei servizi della giustizia, di diffondere la cultura della riparazione, ed infine di promuovere maggiore attenzione ai diritti delle vittime.

2.3 Il paradigma della *restorative justice*; le tante pratiche di una giustizia che cura

Come indicato nelle Linee indirizzo del maggio 2019, varie sono le forme e gli strumenti di giustizia riparativa:

- Mediazione autore-vittima (*victim offender mediation*): si intende ogni «procedimento che permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dalla commissione del reato, con l'aiuto di un terzo indipendente (mediatore)». Qualora non sia possibile un incontro diretto fra le parti, la mediazione può avvenire anche per il tramite del mediatore (indiretta). Si parla di mediazione reo-vittima *aspecifica* quando l'autore del reato incontra la vittima di un altro reato lesivo del medesimo bene giuridico;

- Scuse formali (*apologies/making amends*): dichiarazioni rivolte alla vittima da parte dell'autore del reato, spesso contenute in uno scritto;

- Incontri tra vittime e autori di reati analoghi a quello subito (*Victim/Community Impact Panel/Gruppi riparativi per autori di reato*): forum, guidati da un facilitatore, all'interno dei quali un gruppo ristretto di vittime aspecifiche (4 o 5 al massimo) rappresenta ad un piccolo gruppo di autori di reati (dello stesso tipo) – diversi da coloro che hanno commesso i reati nei loro confronti – gli effetti dannosi ed i riflessi sulla loro esistenza e su quella dei familiari o anche nella comunità di appartenenza derivanti dalla commissione del reato. Le vittime possono così esprimere le sensazioni, le difficoltà, il disagio derivanti dall'esperienza di vittimizzazione e gli autori di reato possono prendere coscienza delle effettive conseguenze delle azioni delittuose commesse;

- Incontri di mediazione allargata/gruppi di discussione (*Community/Family Group Conferencing/Groups Conferencing*): tendono a realizzare un dialogo, guidato da un facilitatore/mediatore penale, esteso ai gruppi parentali e/o del territorio ovvero a tutti i soggetti coinvolti dalla commissione di un reato finalizzato a decidere collettivamente le modalità di gestire il conflitto nascente dal reato. Questa pratica è il modello principale utilizzato dal 1983 nella giustizia minorile in Nuova Zelanda ed ha preso così piede da essere divenuto il principale sistema di giustizia minorile; il sistema processuale tradizionale rimane in una posizione sussidiaria rispetto ad esso. Il modello delle *Conference* richiede una pratica più articolata rispetto al modello *Victim/Offender* e tende ad ottenere risultati di più larga condivisione coinvolgendo un numero maggiore di soggetti interessati; molti sono gli attori

¹⁶Da molti è stato notato come l'utilizzo della figura del mediatore non sia del tutto coerente con il compito che si propongono i percorsi di giustizia riparativa, di cui fa parte anche, ma non solo, la mediazione, avendo questa figura un compito di facilitazione di un dialogo piuttosto che non quella di mediare tra due opposte richieste.

coinvolti e ampia quindi la possibilità di trovare punti di condivisione e più propriamente punti di comprensione reciproca. Il ruolo dei facilitatori diviene di strategica importanza viste la complessità dell'attività da svolgere.

Infine (non contemplato dalle Linee di indirizzo del 2019) è da ricordare il *Circle Process*, un confronto tra vari soggetti aperto anche comunità nel senso più ampio. È il modello in cui il coinvolgimento della comunità è più ampio anche al fine di pensare la reintegrazione del soggetto nel tessuto sociale e pertanto si richiede che sia l'intera collettività a trovare un punto di comprensione tra tutte le parti. È il modello di *riparazione* che tende ad essere il più inclusivo, coinvolgendo l'intera comunità per la riconciliazione e per il superamento della frattura creata dal reato e per porre le basi per la convivenza futura.

Nel nostro Paese, come si è già avuto modo di considerare, è il settore della giustizia minorile quello in cui si sono più sperimentate forme di giustizia riparativa soprattutto, con le modalità della mediazione, ma non solo. Con l'ultimo rapporto dell'Associazione Antigone (VII Rapporto) sulla Giustizia minorile e Istituti Penali per minorenni, è stato pubblicato uno studio di fattibilità¹⁷ che dedica una sezione alla giustizia riparativa e alle esperienze svolte all'interno di alcuni IPM o a cui hanno potuto avere accesso i minorenni ospiti degli Istituti.

Particolarmente interessante e innovative alcune esperienze. La prima riguarda una pratica filosofica, la *Dialogic Justice Community* (D.J.C.), portata avanti dall'Associazione Pragma con i Servizi sociali e il Centro di Mediazione penale di Torino. Si tratta dell'unica attività filosofica ad avere ottenuto, in Italia, lo *status* di progetto di messa alla prova. L'Associazione in questione è specializzata nel *counseling* filosofico ed ha messo a disposizione la sua esperienza per seguire i soggetti minori messi alla prova, accompagnandoli in un percorso basato, soprattutto, sull'ascolto e sulla auto-responsabilizzazione. «*L'approccio filosofico, critico-costruttivo, permette di superare i muri simbolici di ciascuno e di tutti. Gherardo Colombo ha definito le pratiche filosofiche in carcere come un percorso che contribuisce a far riacquisire il senso della dignità, e quindi a rimediare i guasti che la commissione del reato ha provocato in chi l'ha commesso*»¹⁸

L'altra esperienza, di forte impatto, è la prosecuzione del progetto Sicomoro, realizzato dall'Associazione Prison Fellowship Italia, aggregata alla Associazione internazionale di matrice cristiana che opera in 116 Paesi e che da 30 anni promuove progetti di giustizia riparativa nelle carceri di tutto il mondo. I primi progetti, in Italia, sono stati avviati nelle carceri di Milano e di Modena e, quest'anno sarà seguito, su richiesta della Garante comunale dei diritti dei detenuti, anche un progetto che coinvolge i giovani autori della tragica vicenda di Piazza Castello a Torino del 2017. Il progetto Sicomoro, che è alla sua IV edizione, prevede l'incontro in carcere tra vittime, detenuti e loro familiari, per un percorso guidato di scambio e condivisione. Molto significative le parole del direttore del carcere Opera di Milano, che ha assistito alle sedute e che così commenta il carattere *umanizzante* di questi incontri: «*È su questo piano di corrispondenza, che certo non è stato né immediato né spontaneo, che le vittime e i detenuti si sono incontrati e si sono riconosciuti, si sono guardati negli occhi come nel cuore, si sono scambiati esperienze e sentimenti. Proprio da questo reciproco riconoscimento, della persona e dell'azione subita e agita, per alcuni è stato possibile affrontare e/o avviare la dolorosa fase di riconciliazione.*»¹⁹

¹⁷Brioschi F. e Mustaro C., (a cura di), «*Il momento è ora, Studi sulla fattibilità sulla giustizia minorile*», 2024, pp. 84-91, www.ragazzidentro.it/il-momento-e-ora-studio-di-fattibilita-sulla-giustizia-minorile/

¹⁸Dal sito dell'associazione Pragma <https://pragmasociety.org/>

¹⁹Lettera del Direttore del Carcere di Opera, dr. Giacinto Siciliano, www.progettosicomoro.org

3. La drammaturgia penitenziaria

3.1 Storia di uno strumento rieducativo e di risocializzazione nella giustizia minorile

Alla fine degli anni Cinquanta, la direzione generale della Giustizia minorile fu affidata ad un pedagogista il cui pensiero illuminato sarebbe stato fondamentale per la riforma del diritto penale minorile che si sarebbe attuata negli anni a venire: Uberto Radaelli. In un momento storico di particolare tensione, la visione di questo Direttore della giustizia minorile e del suo gruppo di direttori carcerari impegnati a cambiare il mondo degli istituti minorili dell'epoca, era sostanzialmente una visione delle potenzialità di recupero dei minori detenuti molto più avanti per il contesto di quei tempi, con una forte inclinazione a vedere nel rapporto con l'esterno e nell'apertura del carcere alla società civile, un punto di forza per la rieducazione del detenuto. «Non possiamo [...] pensare che l'attività educativa e rieducativa che ogni giorno svolgiamo in un istituto [...] possa andare disgiunta da una concezione della vita dell'uomo, nel suo essere e nel suo divenire [...] non possiamo concepire il nostro esercizio professionale senza uno scopo che lo guidi e che valga a coordinare ed a vitalizzare tutte le nostre attività: uno scopo generale, dunque, e vicino ad esso un obiettivo concreto da proporci per ogni singolo individuo che dobbiamo 'restituire' alla società». Così Uberto Radaelli apriva, nel 1955, il primo fascicolo della rivista *Esperienze di rieducazione* (poi *Esperienze di giustizia minorile*) da lui fondata.

In quegli anni, sotto questo impulso, il teatro trova la strada per divenire uno strumento di crescita per i giovani reclusi nelle case di rieducazione ed un volano per ricucire un rapporto con la società al di fuori da tali centri. Nel Natale del 1959, viene messa in scena nella casa di rieducazione di Tivoli, l'opera di Dostoevskij *Delitto e castigo*, grazie all'operato di un prete, don Boetti, che insegnava teatro ai minorenni del Tomaseo e di Casal del Marmo. «Nasceva così l'epoca del teatro come forma di valorizzazione dell'espressività dei ragazzi»²⁰. La forte volontà di quel periodo fece nascere diverse esperienze di rappresentazioni esterne, chiamate *licenze di esperimento* (esperienze anche di tipo musicale, lo stesso gruppo suonò l'anno dopo in alcune osterie delle Alpi accompagnati dal direttore del carcere, da educatori e da tre agenti) che portava i minori seguiti nelle comunità di rieducazioni, a confronto con un pubblico esterno alla comunità.

Anni dopo, nel 1977, un gruppo di 13 minorenni di Casal del marmo si esibisce, per la prima volta nella storia del carcere, nel teatro Sala Umberto di Roma con un complicato testo di Schnitzel.

Con la cosiddetta riforma Gozzini del 1986 (Legge 663 del 10 ottobre 1986, recante "Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà") viene riconosciuta la possibilità di affidare, a soggetti esterni alle case circondariali e agli Istituti minorili, la gestione delle attività trattamentali e in questo modo si aprono le porte del carcere alla società civile ed a molti professionisti del mondo artistico, che si fanno parte attiva nel presentare programmi di rieducazione e cultura.

Nel tempo, sono nati numerosi laboratori di teatro in molte realtà carcerarie, tenuti da Compagnie teatrali professioniste: nel 1982 nasce, nella casa di reclusione di Rebibbia, il *Teatro Gruppo* (poi *Compagnia Stabile Assai*), nel 1984 nel carcere di San Vittore a Milano la compagnia *Ticino*, nel 1988 nell'istituto di Volterra, si forma il laboratorio *La fortezza*, e molte altre esperienze si svolgono nella comunità che ospitano detenuti minori. Attualmente, sul sito del Ministero della Giustizia²¹, si contano 83 Compagnie che conducono o hanno condotto laboratori teatrali in carcere. Negli Istituti Penali Minorili, secondo il VII Rapporto di Antigone su Giustizia minorile e Istituti

²⁰ www.teatrocarcere.it/tcwp/wp-content/uploads/2014/04/Antonio-Turco-per-IECO-dellISSP.pdf

²¹ www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Compagnie_teatrali.pdf

Penali per minorenni²², già citato nel precedente capitolo, in quasi tutti gli IPM, oggi, si tengono laboratori teatrali. Tra le compagnie storiche, che da tempo lavorano con i detenuti ospiti degli Istituti: il Teatro del Pratello di Bologna, l'Associazione Puntozero di Milano, il Teatro di Bari.

La storia di questo percorso di crescita delle esperienze che le compagnie teatrali professioniste hanno portato nel carcere, viene formalmente riconosciuto e consacrato nel 2014 con la firma di un protocollo tra il Coordinamento nazionale dei teatri in carcere e il Dipartimento per l'Amministrazione penitenziaria; in questa occasione, il 27 marzo 2014, viene istituita la giornata nazionale del teatro in carcere in concomitanza con la giornata mondiale del teatro.

3.2 Il concetto di teatro riparativo nell'esperienza della Compagnia Stabile Assai (intervista a Antonio Turco)

Il primo spettacolo rappresentato da persone detenute che viene esibito all'esterno delle mura di un carcere risale al 5 luglio 1982 a Spoleto. La compagnia teatrale di Antonio Turco, all'epoca denominata il Teatro gruppo, mette in scena al festival di Spoleto la pièce teatrale di Jean Genet, *Sorveglianza speciale*. L'autore, che dal 1967, ne aveva vietato la riproduzione per il contenuto omosessuale, lo consente in questa occasione dopo essersi commosso per il contenuto della lettera che i detenuti gli avevano spedito in Marocco.

La compagnia metterà in scena una seconda tragedia classica, *L'Antigone*, due anni dopo, alla presenza dell'allora ministro della Giustizia Cossiga, con quasi 40 detenuti in scena. Quella sarà l'ultima occasione in cui la compagnia, che dal 1999 prende l'attuale nome di Teatro Stabile Assai, mette in scena un copione tradizionale.

"In quella occasione abbiamo compreso che i classici non erano per noi", dice Antonio Turco, in occasione dell'intervista che mi ha gentilmente concesso ed in cui ripercorre l'esperienza della sua Compagnia, la più antica compagnia teatrale in carcere in Italia²³.

Nel 1987 ben 52 detenuti escono dal carcere, grazie all'opportunità di applicazione dell'art.21(Lavoro all'esterno) della neo nata Legge Gozzini, per mettere in scena, al Teatro Argentina di Roma, *Bazar napoletano*, il primo spettacolo teatrale scritto insieme ad un detenuto, Cosimo Rega, a quel tempo in carcere a Rebibbia. Cosimo è *«il primo detenuto ad abbracciare l'idea di scrivere spettacoli. Da lì è cominciata una lunghissima esperienza con una suite di elementi, ancora oggi attiva; il 26 maggio 2023, al teatro di Tor Bella Monica, a Roma, abbiamo messo in scena l'ennesimo spettacolo fuori dal carcere. Record nazionale se non internazionale»* di spettacoli rappresentati in Teatri al di fuori delle mura carcerarie, con la presenza del pubblico esterno. Antonio Turco tiene molto a sottolineare la straordinarietà della sua Compagnia per due aspetti in particolare: l'elevatissimo numero di occasioni, nei più di 40 anni di lavoro, di portare i detenuti ad esibirsi fuori dal carcere; la composizione *mista* della compagnia formata, nel tempo, da un ensemble di elementi appartenenti a vari mondi: detenuti, semiliberi, e varie altre categorie della condizione detentiva, due agenti di polizia penitenziaria, ex detenuti, un ispettore di polizia (che suonava le congas), una psicologa, educatori e vari personaggi esterni volontari tra cui molti musicisti e attori importanti (tra i più noti l'attore Elio Germano e il musicista Toni Esposito).

La caratteristica dei laboratori teatrali di Antonio Turco è di mettere al centro del lavoro la possibilità che, a ognuno, venga data la possibilità di lavorare alla stesura e alla rappresentazione

²²<https://www.ragazzidentro.it/istituti/istituti-penali-per-minorenni/>

²³Le parti in corsivo che sono inserite in questo paragrafo riportano testualmente alcuni passaggi dell'intervista avuta con Antonio Turco il 15 febbraio 2024

teatrale a prescindere dall'abilità specifica che ciascuno può o meno avere; la dimensione terapeutica del teatro, dice il regista Antonio Turco, è determinata dal fatto che i detenuti si mettano completamente in gioco, offrendo tutto di sé stessi, anche le componenti più nascoste «*un fatto bellissimo succede quando le cose che scrivono [i detenuti] vengono recitate da altri e magari [questi altri], nel recitarle, individuano aspetti cognitivi di chi ha scritto di cui lo stesso autore non è consapevole*», con un processo quindi di introspezione e di presa di consapevolezza di estrema importanza per la persona.

Per Antonio Turco è la drammaturgia ad essere il momento fondamentale del percorso teatrale; il lavoro di scrittura, la parte drammaturgica è quella più importante e formativa perché la presa di coscienza e la responsabilizzazione avvengono tramite la scrittura e spesso questa è una fase individuale, personale, perché in gruppo è più difficile che ci si possa concentrare; il gruppo serve e sviluppa altre dimensioni permettendo di sperimentare il mutuo aiuto, il lavoro di gruppo, e il percorso di conoscenza di sé stessi attraverso il confronto con gli altri.

Da sette anni Antonio Turco non lavora più a Rebibbia, da quando è in pensione ha scelto di lavorare in Campania, regione con la quale sente un rapporto di appartenenza viscerale (“di terra” dice lui). Il 12 gennaio scorso (2024), un gruppo di 16 detenuti della sezione maschile dell’alta sicurezza della Casa circondariale di Santa Maria Capua Venere (sezione Tamigi), ha portato in scena uno spettacolo dedicato alla pena di morte; lo spettacolo originario ha quattro ruoli e pertanto le parti aggiunte vengono scritte dai e con i detenuti che si mettono in gioco e recitano il loro pezzo in mezzo al pubblico (composto da altri detenuti e dalle autorità del carcere) con una spinta emotiva ed un significato di confronto molto forte per persone che non hanno mai avuto questo tipo di esperienza. Il pubblico è composto da detenuti, dal personale del carcere, da rappresentanti delle istituzioni, in quanto, trattandosi di reclusi in regime di Alta Sicurezza non è consentito l’accesso al pubblico esterno.

Ma il centro del lavoro dell’attuale Compagnia ed il risultato più significativo, condiviso da chi ne fa parte, è quello di portare gli spettacoli all’esterno del mondo carcerario e di dialogare con chi è al di fuori, in particolare il mondo giovanile in formazione; tutti gli anni la Compagnia affronta una sua tournée per incontrare gli studenti delle scuole e Università per dare una testimonianza raccontando la storia del brigantaggio e la nascita del carcere.

Gli attori della Compagnia si presentano in questi spettacoli per quello che sono, non si sentono e non si definiscono pentiti, sono persone che hanno rielaborato la loro esperienza riconsiderando, in un processo molto importante di auto-responsabilizzazione, il loro essere stati criminali, le loro scelte di vita. Nello spettacolo l’attore riesce ad esibire la propria parte deviante esplorando il singolo atto criminale, per comprenderlo e farlo comprendere nella sua singolarità (perché le motivazioni, gli impulsi, le determinazioni non sono tutte uguali e tutte classificabili in modo univoco), e al tempo stesso, espone al pubblico la propria rinuncia a quella parte di sé delinquenziale²⁴. Gli spettacoli delle rappresentazioni del Teatro Stabile Assai non si chiudono se non quando l’ultimo spettatore va via, perché il momento di confronto con il pubblico è parte interna allo spettacolo; il pubblico è chiamato ad un ruolo non passivo, *attoralizzato*, è presente sul palco (deve stare sul palco dice Antonio) affinché possa respirare l’aria di rinuncia alla trasgressione che l’attore sta proponendo con la sua testimonianza. Come può il pubblico comprendere questo messaggio e crederci? Chiedo al regista nel corso dell’intervista. *Ci sono alcune condizioni e alcune parole chiave che consentono allo spettatore di capire questo momento e di accogliere nella propria consapevolezza la conoscenza dell’altro, la sua trasformazione e la sua rinuncia*; innanzitutto, la verità di quanto si racconta e il fatto che il

²⁴A. Turco, “Drammaturgie penitenziarie e comunità solidali”, in P. Patrizi (a cura di) *La Giustizia riparativa*, 2019, Carocci editore, pp. 160-161

pubblico sia messo in grado di poter comprenderne il significato guidato dagli stessi scrittori dei testi. Importante è la individuazione di frasi, scene che rendono emotivamente comprensibile quello a cui si sta assistendo.

Il contatto con il pubblico è per entrambe le parti, attori e spettatori, un momento catartico, ma è anche qualcosa di più, visto che, per il detenuto, è un momento in cui si sente considerato in una dimensione di accettazione, e questo non è certo scontato per la sua condizione, è così che, mettendosi in gioco, ottiene un riconoscimento ed una confidenza che difficilmente potrebbe attendere altrimenti. È anche in questo modo che si realizza la possibilità dell'incontro con il pubblico, la costruzione di un dialogo, la condivisione di una esperienza che realizza la consapevolezza che qualcosa è cambiato in entrambe le parti, nel loro modo di rappresentare sé stessi all'altro e, soprattutto, di trovare nell'altro quell'umanità che non gli era più riconosciuta.

3.3 La drammaturgia come percorso di incontro del minore con la comunità. Il palcoscenico del Curae Festival.

Il *Curae Festival* è il primo festival in Italia dedicato ai temi del *Teatro, Mediazione e Giustizia riparativa* nell'ambito della giustizia minorile. Lo scorso anno, dal 30 marzo al 1° aprile, nell'antico borgo di Pontremoli, si sono svolti tre giorni di spettacoli, tavole rotonde, testimonianze, con l'obiettivo di far dialogare, sul rapporto tra teatro e giustizia riparativa, registi, magistrati, studiosi, mediatori, direttori e operatori degli IPM e dei servizi di giustizia minorile.

Il festival, promosso dal Ministero della Giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dal Comune e dall'Istituto Penale per i Minorenni di Pontremoli, è stato organizzato dal Teatro del Pratello di Bologna, dall'Associazione Puntozero di Milano (compagnia teatrale) e dalla Cooperativa per la mediazione dei conflitti Dike di Milano (cooperativa fondata da studiosi ed esperti di discipline sociali, giuridiche, pedagogiche e psicologiche intorno al tema della mediazione e della giustizia riparativa).

Per dare avvio all'evento, gli organizzatori del festival hanno scelto un *reading/happening* incentrato sul tema dell'*Ascolto*; questa parola è stata individuata come concetto di collegamento tra i due mondi, quello del teatro e quello della giustizia riparativa. Per alcuni mesi precedenti il festival, negli Istituti penali minorili di Bari, Airola, Catanzaro, Bologna, Pontremoli, Milano, Palermo, Cagliari, Acireale e Caltanissetta, è stato chiesto alle ragazze ed ai ragazzi di cimentarsi nella scrittura di testi che avessero al centro il tema dell'*Ascolto*, a partire dalle loro riflessioni ed esperienze di vita. La tematica viene declinata in tre possibili direzioni: *l'ascolto tra maschere e ruoli*, *l'ascolto dentro una comunità* e *l'ascolto in situazione di conflitti*, con una modalità di scrittura che si ispira alla poesia della poetessa W. Szymborska (in particolare si fa l'esempio di due sue poesie, *La cipolla* e *Piccoli annunci*) oppure allo stile degli *haiku* (antichi componimenti giapponesi di tre versi di sole diciassette sillabe).

Il primo evento, che ha aperto il festival, è stato la lettura di questi testi e poesie; in collegamento con tutti gli Istituti coinvolti, ogni ragazzo ha letto il suo scritto ad un pubblico, in sala, composto da studenti delle scuole locali e da *addetti ai lavori* (mediatori, criminologi, giudici, avvocati, figure professionali dei servizi della giustizia minorile).

Gli scritti si sono rivelati molto belli e profondi; alcuni ospiti li definiscono, addirittura, sorprendenti perché provengono da ragazzi normalmente reticenti al dialogo e che, solitamente, mettono in atto comportamenti distruttivi, e perché questi scritti «svelano il loro bisogno di un *Ascolto* che li aiuti a dare senso al 'male agito' e ad oltrepassarlo» (Cira Stefanelli — dirigente del

Dipartimento per la giustizia minorile — tratto dalla documentazione a disposizione della stampa che il Teatro del Pratello mi ha, gentilmente, messo a disposizione). Molti di questi testi mostrano come la riflessione su sé stessi, che inevitabilmente la scrittura sollecita (l'approccio maieutico ha costituito un comune denominatore per tutti i laboratori di scrittura coinvolti, spiega il regista Paolo Billi alla stampa), ha il potere di mettere in luce un ambito del proprio io critico verso se stesso e verso ciò che si è fatto, e, allo stesso tempo, disponibile all'incontro con l'altro e soprattutto desideroso di accogliere e di essere accolto dall'altro.

Sono molti gli scritti e le poesie che colpiscono per la loro freschezza, originalità e profondità. Tra i tanti, per dare un saggio del materiale raccolto dal festival, ne riporto due:

(dall'IPM di Catanzaro)

*Sono come una cipolla ...
Perché ho fatto piangere molte persone.
Scompaiono quelle lacrime che scendevano dal loro volto
Ma provando pur sempre rimorso...
La seconda pelle... se potessi recuperare
Farei tutto quello che non ho fatto finora,
La terza pelle ...trovo quella forza
Che mi dice vai avanti e recupera.
La quarta pelle ...tanta delusione, rimpianto e molta nostalgia.
Ma tutto questo rende forte il mio essere.*

(dall'IPM di Caltanissetta)

*Chiunque sappia dove è finita la libertà
La conservi in un cassetto
Sto bene adesso ma
Un giorno sarò un ragazzo migliore e
Aprirò quel cassetto per assaporare la vita*

Dell'esperienza fatta nell'organizzazione e realizzazione di questa prima edizione del Curae Festival, mi ha raccontato una delle organizzatrici, Federica Brunetti (di seguito solo Federica), mediatrice, che ho conosciuto grazie al contatto fornitomi dal Teatro il Pratello e che si è resa disponibile per rispondere ad alcune domande sul Festival, sugli obiettivi previsti e raggiunti e sugli impegni futuri.

Oltre al *reading*, la manifestazione ha dato luogo a momenti di dibattito, tavole rotonde e presentazioni di libri, ed uno spazio particolare è stato dedicato a due spettacoli. Il primo intitolato *Capuleti vs Montecchi, una mediazione possibile*, un testo del regista Giuseppe Scutellà, già portato in scena dalla Associazione Punto zero di Milano, con protagonisti i ragazzi dell'Istituto Penale Minorile Beccaria di Milano e studenti universitari. Per il festival, il testo è stato rivisto in funzione della messa in scena, con la collaborazione e la partecipazione dei mediatori, di una vera e propria mediazione sul reato commesso dal giovane Romeo, che ha ucciso Tebaldo per vendicare l'assassinio di Mercuzio. La mediazione avviene tra Mercuzio e Tebaldo, vittime e carnefici di questa storia, che portano a confronto l'odio atavico di due famiglie in un percorso di riparazione, dove, come mi spiega Federica, non può trovare spazio una riconciliazione impossibile («*il grande autore ci avrebbe tirato le saette dal paradiso*» mi dice sorridendo) ma, piuttosto, si cerca di trovare quegli strumenti di conoscenza dell'altro per *disinnescare l'effetto distruttivo dell'odio*, aiutando i due antagonisti a trovare uno spazio che sia di riconoscimento reciproco, seppure fondato sulla differenza e la

separazione; i due attori (uno studente e un ragazzo ospite dell'Istituto) chiudono simbolicamente il confronto posando i coltelli ma escono dalla scena da direzioni opposte. Il tema propone, quindi, con molta forza emotiva di identificazione, sia per gli attori che per il pubblico, una riflessione sulla giustizia, sugli strumenti di riparazione, per mostrare come la conoscenza dell'altro e la crescita personale sono percorsi paralleli e possibili e per mettere in luce e riflettere su nuovi approcci nel considerare il reato.

Il secondo spettacolo, *Il pregiudizio spiegato a mia nonna*, al suo debutto sul palcoscenico del Curae festival, testo e regia di Paolo Billi (Teatro del Pratello), porta in scena le ragazze dell'Istituto Penale Minorile di Pontremoli. Il tema dello spettacolo è suggestivo, raccontare il pregiudizio a una persona anziana; un'indagine che parte dai luoghi comuni, dalle frasi fatte, per approdare agli stereotipi di uso quotidiano, che ne rappresentano il terreno di coltura. Un confronto non facile tra generazioni, che vuole mandare, però, un messaggio di speranza, confidando negli strumenti dell'ascolto senza banalizzazioni e nella comprensione senza scorciatoie. «*Minorenni sbandati contro anziani rimuginanti e critici [...] è occasione di incontro, di reciproco riconoscimento. E questo è il primo movimento necessario per innescare l'azione riparatrice, la capacità di incontrarsi*»²⁵.

L'ultimo evento del festival, si è svolto come tavola rotonda sul tema della giustizia riparativa, organizzata con il sistema dello *scambio delle sedie* (mi chiarisce Federica): ragazzi, solitamente nella posizione di *interrogati*, vuoi dal giudice nel procedimento penale oppure, a scuola, dai professori, potevano porgere domande agli adulti scegliendo tra i professionisti presenti, tra cui un giudice, un mediatore, un criminologo, professori di scuola e di università. I ragazzi scelti per questa tavola rotonda avevano già partecipato a percorsi di giustizia riparativa, in qualità di reo o di vittima, e avevano avuto il compito di portare un pensiero su questa loro esperienza vissuta e poi di fare le domande ai professionisti presenti.

A Federica, visto anche il suo lavoro di mediatrice, ho chiesto come lei pensi che il teatro possa costituire uno strumento di giustizia riparativa e nella sua risposta o, meglio, dire nel suo riflettere su questa domanda, mi ha fatto l'esempio dell'esperienza vissuta nella preparazione dello spettacolo *Capuleti vs Montecchi...*, a cui anche i mediatori hanno partecipato in qualità di attori. Nelle prove dello spettacolo, mi racconta, hanno avuto modo di osservare e di commentare, come, nell'animo segnato di chi ha causato o sofferto un danno, il provare e riprovare il ruolo assegnato, interpretando il reato di un altro, la rabbia di un altro, il dolore di un altro, avvicina la persona all'idea di potersi aprire all'altro; «*attraverso l'interpretazione di un altro, mi avvicino alla possibilità di comprendere come sia possibile [avvicinarmi] ad un concetto 'scandaloso', quello di poter parlare con il mio nemico*»;

Una nuova edizione del Curae festival verrà tenuta anche quest'anno (2024), in aprile, ci dicono gli operatori del Teatro del Pratello; ed è già avviata l'organizzazione degli eventi. Il coinvolgimento della società civile, in questo evento, sarà molto più ampio, almeno nelle intenzioni degli organizzatori. La parola chiave del secondo festival sarà *l'Altro*. Come contributo alla giustizia riparativa, sarà organizzato un vero e proprio programma di giustizia riparativa intorno ad un caso *paradigmatico* (mi spiega Federica) che coinvolgerà un gruppo di studenti di Pontremoli e un gruppo di ragazzi di una comunità educativa di Milano. Il suo momento centrale sarà costituito dall'incontro di mediazione tra due ragazzi scelti, a cui saranno invitati, in funzione di ascolto, i rappresentanti della comunità (in primis il sindaco). Questo darà modo di organizzare un momento finale del festival

²⁵*Il teatro nel carcere minorile: svago o riscatto?* Intervista al regista Paolo Billi in IO donna rivista del corriere della sera del 30 marzo 2023.

che vedrà il compiersi di un gesto di riparazione. Questo gesto potrà essere rappresentato da una sorta di restituzione reciproca tra i ragazzi e la collettività; su uno dei ponti di Pontremoli, che viene attraversato a piedi per raggiungere il mercato del sabato, i passanti verranno invitati dagli studenti ad ascoltare, con delle cuffie messe a disposizione, alcuni degli scritti dei ragazzi degli Istituti e avranno la possibilità di lasciare, a loro volta, un pensiero, una frase, una riflessione, sul tema della riparazione. Il caso ha voluto che sotto quel ponte, recentemente, sia avvenuto un brutto episodio di pestaggio innescato dalla rivalità tra due contrade alla vigilia della giornata dedicata al santo patrono del paese. La vicenda, che ha turbato la comunità di Pontremoli, potrà divenire uno dei casi trattati dal progetto di riparazione che il festival affronterà, con l'occasione, pertanto, di mettere in atto la riparazione di una ferita che la collettività sente ancora molto viva.

Uno degli scopi che gli organizzatori si sono dati per questa seconda edizione del Festival, è quello di favorire una partecipazione attiva all'evento, non solo di esperti e professionisti, ma del cittadino comune, anche portando, come raccontato, l'esperienza al di fuori del luogo fisico del Teatro. È di estrema importanza, specie in questi tempi, poter portare alla società civile le riflessioni sui temi della giustizia e della rieducazione dei nostri giovani, che queste giornate di approfondimento affrontano con strumenti innovativi e di forte impatto e coinvolgimento: *«È così che maschere e ruoli, identità e legami, nel gioco della giustizia, così come nel gioco del teatro, possono farsi complici nell'innescare le speranze perché possano realizzarsi esistenze e mondi migliori. Cos'altro chiedere alla giustizia e al teatro?»* (sono parole di Mario Schermi, 2023, formatore della Direzione generale della Formazione del Ministero della Giustizia, che ha svolto il ruolo di moderatore nelle tavole rotonde del Festival).

Conclusioni

L'ultimo Rapporto dell'Associazione Antigone sulla Giustizia minorile²⁶ mette in luce alcune preoccupanti tendenze nell'incremento del numero dei detenuti degli Istituti penali minorili in Italia. All'inizio del 2024, i ragazzi detenuti sono circa 500, tra cui 13 ragazze e 254 stranieri. I nuovi ingressi sono decisamente più alti rispetto al precedente rapporto (1.143 nel 2023 contro gli 835 del 2021). Dopo dieci anni in cui si descriveva una tendenza in netta diminuzione, il numero dei ragazzi negli istituti è improvvisamente aumentato a fronte di una sostanziale stabilità nel numero dei delitti (che equivale oggi a quello del 2015). Il grido di allarme lanciato dall'Associazione, condiviso da molti, mette in causa le conseguenze dell'applicazione del cosiddetto decreto Caivano (DL 123/2023, convertito in L 159/2023) che interviene sulla normativa degli stupefacenti e sul diritto penale minorile, prevedendo un ampliamento del ricorso alle misure cautelari custodiali e di quelle *questorili*, quali fogli di via e Daspo urbano, di cui si aumenta portata e discrezionalità, misure volte a realizzare obiettivi di sicurezza pubblica. Nel Rapporto, poi, si evidenzia come l'accresciuta discrezionalità nel trasferimento dei maggiorenni dagli Istituti penali minorili alle carceri per adulti, comincia a far sentire i suoi effetti sulla configurazione della popolazione nei minorili sia in termini di aumento del peso del numero dei minori sulla popolazione presente, che arriva ad essere di circa il 58%, sia con riferimento alla fascia di età più rappresentata che è oggi quella dei 16-17 anni. Il rischio lamentato è quello di perdere, con il trasferimento del maggiorenne, l'efficacia del percorso educativo avviato, interrompendo la presa in carico di soggetti magari molto difficili, che hanno sicuramente

²⁶ VII Rapporto di Antigone su Giustizia minorile e Istituti penali per minorenni *Prospettive minori*, si trova sul sito www.ragazzidentro.it

bisogno di essere seguiti con particolare attenzione, ma verso i quali si può facilmente cedere alla tentazione di risolvere il problema della loro gestione, allontanandoli.

Quello che denuncia Antigone, in generale, è che si sta assistendo ad una inversione di tendenza nella giustizia minorile che, in Italia, ha una storia caratterizzata, come abbiamo descritto, da scelte importanti di *de-istituzionalizzazione* del minore deviante. «*A partire dal 1988 [anno della riforma introdotta dal d.P.R. 488] l'Italia aveva scelto un'altra via, quella dell'interesse superiore del minore*», dice lo stesso Rapporto. Ma anche altre autorevoli fonti denunciano i limiti di un aumento delle pene: «*Inasprire il sistema penale minorile non serve*» afferma la Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, Carla Garlatti, in una intervista rilasciata sul blog del Il sole 24ore, il 14 febbraio scorso «*il ricorso al carcere per i minorenni deve essere l'ultima ratio [...] il sovraffollamento, la mancanza di mezzi, la mancanza di personale, non consentirà di avere percorsi rieducativi dei quali i minorenni hanno assolutamente necessità per non ricorrere nuovamente nelle condotte illecite.*»²⁷

È necessario, allora, ricordare e sottolineare come nel nostro ordinamento giuridico il concetto di rieducazione, come finalità della pena, è sancito quale valore costituzionalmente garantito e intangibile (art. 27, terzo comma, della Costituzione). Nella giustizia minorile, per prima, si è avviato il dialogo con altre discipline, extra-giuridiche, quali pedagogia, psicologia, sociologia e filosofia, per promuovere una rieducazione che deve essere innanzitutto tesa alla risocializzazione del ragazzo con la comunità. È importante che tali progetti si pongano come obiettivo quello di ricomporre il legame del ragazzo con la collettività, con cui deve condividere i valori fondanti, primo tra tutti quello della legalità, e, al tempo stesso, quello di potenziare le sue attitudini in un processo virtuoso di accrescimento di autostima e successo.

In questo scenario il Teatro, come abbiamo visto e come riconosciuto anche a livello internazionale, gioca da tempo un ruolo importante per la capacità pedagogica trasformativa della persona oltre che per il potere di emancipazione che è insito nell'accrescimento culturale.

«*[...] un'esperienza particolarmente importante per le carceri italiane è quella teatrale, il cui significato va oltre la preparazione del singolo spettacolo: spesso, infatti, il teatro diventa un'occasione di riflessione sul proprio agito e un'occasione di incontro con professionisti del settore e con il pubblico che spesso entra in istituto per assistere agli spettacoli*» (F. Brioschi e C. Mustaro 2024, p.79).

In questo lavoro ho voluto accostare l'esperienza del teatro nei luoghi di detenzione, quale leva educativa e di risocializzazione, ai percorsi di giustizia riparativa, stimolata in particolare da quanto scrive il regista Antonio Turco nel già citato capitolo del testo della Dott.ssa Patrizia Patrizi²⁸ e ho scoperto, nel corso della ricerca, che c'era chi aveva già messo in comune queste due tematiche per confrontarsi e riflettere sulle loro potenzialità. In questo mio personale percorso di conoscenza della storia della giustizia minorile, delle attuali tendenze, delle esperienze di quanti hanno portato avanti progetti di teatro in carcere, credo di essere arrivata ad alcune cognizioni su quello che il teatro può rappresentare in questi contesti, come leva per la trasformazione sia del ragazzo reo di un crimine che della comunità che di quel crimine è vittima.

Il primo importante strumento che *fare teatro* mette in gioco in questi contesti, ma non solo in questi, è la riflessione su sé stessi senza filtri e autoinganni; un mezzo potente di introspezione e di messa in discussione di sé. Come ho avuto modo di raccontare, questo strumento può diventare una fortissima leva per comprendere e giudicare il proprio agito e le proprie responsabilità con una tecnica di osservazione di sé stessi, per così dire, *spersonalizzata*; pensiamo alle esperienze drammaturgiche

²⁷ <https://alleyoop.ilsole24ore.com/2024/02/14/garante-infanzia/>

²⁸ A. Turco, "Drammaturgie penitenziarie e comunità solidali", in P. Patrizi (a cura di) *La Giustizia riparativa*, 2019, Carocci editore, pp. 155-170

di molti ragazzi (i *reading* del Curae festival) o adulti detenuti, che hanno rappresentato il loro vissuto con una capacità obiettiva difficilmente, altrimenti, raggiungibile. Abbiamo accennato alla potenza trasformativa dei testi recitati dalla Compagnia Stabile Assai, che come abbiamo visto mette in scena esclusivamente i testi scritti dai detenuti, e lo stesso si può dire per l'esperienza, che pure è fortemente significativa, del regista Mimmo Sorrentino che porta in scena le detenute dell'alta sicurezza della Casa di reclusione di Vigevano; donne di camorra e di 'ndrangheta di cui Nando della Chiesa dice, dopo avere assistito allo spettacolo: «*Che cosa pensare davanti a queste parole che fluiscono a metà tra la scimitarra e la poesia?.. Se stiano scoprendo la legalità o lo spirito della legge, non saprei. Certo queste donne stanno cercando di scoprire se stesse. E con quelle storie alle spalle non è poco, proprio non è poco.*»²⁹

Una seconda leva di crescita e di riconciliazione con gli altri è costituita dal lavoro di gruppo. Lavorare con gli altri e per gli altri è un valore non sempre scontato; persino nella scuola è spesso curato più il singolo che non il gruppo. Nel lavoro teatrale il rapporto con gli altri è indispensabile e l'insieme dei ruoli, il muoversi secondo ritmi e spazi giusti, determina il successo o meno di una rappresentazione. Nel teatro in carcere vi è, poi, il rapporto che si instaura con le persone che vengono *da fuori* (il regista, gli attori), persone che hanno storie e vissuti molto diverse e che costituiscono spesso modelli di vita molto distanti da quelli conosciuti. Con tali persone, il più delle volte, si intessono relazioni di forte coinvolgimento e di reciproco rispetto. Spesso questi rapporti permettono di conoscere e comprendere l'altro, con uno scambio di esperienze e di conoscenze che arricchiscono entrambe le parti.

La terza importante funzione che il Teatro può mettere in atto è quella di riuscire a farsi ascoltare. Abbiamo visto come, nei *reading* del Curae festival, spesso la sensazione che restituiscono i ragazzi nei loro scritti sull'*Ascolto*, è quella di dare per scontato di non essere ascoltati e, meno che mai, di essere capiti e forse anche gli adulti comprendono, con stupore, di non porgere effettivamente ascolto. L'ascolto, in questi contesti, può produrre cambiamento negli altri, perché riesce a scardinare preconcetti e pregiudizi e, a volte, anche paure. Il dedicare tempo e spazio all'ascolto, come accade nella rappresentazione teatrale, ha la straordinaria capacità di umanizzare l'altro (vittima o carnefice che sia). Quella che si realizza è una comunicazione che avvicina, in modo fortemente empatico, mondi diversi e che porta alla consapevolezza, ciascuno dalla sua parte e con la sua visione del mondo, di quanto siamo diversi gli uni dagli altri anche per le occasioni che la vita ci ha proposto e che siamo riusciti ad afferrare oppure che abbiamo evitato o di cui non ci siamo accorti.

Infine, perché questa esperienza possa essere uno strumento di giustizia, oltre che di educazione e risocializzazione, deve trovare il modo di riparare il danno, di curare le ferite, di ricucire fratture. La comunicazione teatrale riesce ad assumere una valenza riparatoria oltre che nella testimonianza della trasformazione della persona che ha causato la sofferenza e del suo rinunciare alla parte criminale di sé, anche nel portare un beneficio terapeutico nei confronti della persona ferita o della comunità offesa. Con il maturare della sensibilità verso la giustizia riparativa e con la condivisione della «*portata paradigmatica di quest'ultima*» (P. Patrizi, 2019, p.23), il concetto di riparazione ha assunto significati diversi e distanti da quello meramente riferito ad una quantificazione monetaria o materiale del danno. Già si è avuto modo di accennare alle tante e assolutamente comprensibili testimonianze di come né il castigo inflitto al reo, né il riconoscimento di un'indennità materiale, possano curare una ferita o alleviare il dolore di una perdita. Si parla quindi della valenza anche simbolica che può assumere l'atto di riparazione «*Perché ripari anche la dignità, la riparazione [...] deve iscriversi in una 'narrazione di giustizia'*» (G. Mannozi, 2017, p.475). Una narrazione dove

²⁹ M. Sorrentino, *Teatro in alta sicurezza*, 2018, Pisa, Titivillus Mostre editoria, p.132. Di questa esperienza è stato fatto anche il film documentario, *Cattività*, 2019, regia di Bruno Oliviero

anche la vittima trova conforto nella riassunzione di un ruolo e nella possibilità di un ascolto che, come nei programmi di giustizia riparativa, riesca a dare alcune risposte ai tanti quesiti irrisolti.

Credo che in questo senso e con queste funzioni si possa ritenere che le esperienze teatrali e drammaturgiche di cui sono venuta raccontando, siano ascrivibili ad uno dei percorsi con cui il paradigma della giustizia riparativa si va a declinare. Le capacità terapeutiche nei confronti del singolo e dei gruppi sono già riconosciute al teatro, in quanto strumento di *training* psicologico per la cura di molti disturbi legati all'autostima e alla fiducia in sé stessi specie in età adolescenziale; qui aggiungiamo un tassello che l'esperienza del teatro nel carcere porta in evidenza: una capacità di far dialogare mondi diversi, di coinvolgere con una particolare forza emotiva le diverse realtà di un vissuto, di mettere in ascolto e comprensione linguaggi e storie diverse, per raggiungere, con autenticità, un comune sentire in cui ciascuno riconosce come propri alcuni valori fondanti della comunità.

Come testimonianza di come il teatro può divenire un momento di riconciliazione, riporto alcune frasi di uno degli attori della *Tempesta* di Shakespeare, nella traduzione di Edoardo De Filippo, rappresentato a Rebibbia nel 2005. Sono le parole di un adulto, che in carcere ha passato gran parte della sua vita e che ha trovato nella drammaturgia il suo *riscatto*. Cosimo Rega, già citato da Antonio Turco nella mia intervista, camorrista, 44 anni di carcere, noto per aver interpretato il ruolo di Cassio nel film del 2012 *Cesare deve morire* dei f.lli Taviani, così racconta il suo momento di riconciliazione nel ruolo interpretato nella *Tempesta*: «*Il momento più significativo? Il momento in cui Prospero nega la magia. L'ho vissuto e recitato come una liberazione [...]. Ho guardato me stesso, il mio modo di essere e quello che volevo essere. Ho dato un senso alla mia sofferenza, ma soprattutto ho maturato la consapevolezza che questo possa essere il percorso del cambiamento, attraverso il confronto con il mondo di fuori. Cercando la stima e la realizzazione.*» (Ermenegildo P., Procino. M, 2006, p.33)³⁰ In sala ad assistere a quello spettacolo c'ero anch'io, come ho raccontato nell'introduzione. A fine spettacolo tutto il pubblico si è stretto intorno agli attori con la voglia di parlare con loro, conoscerli, dargli la mano, esprimergli tutto l'apprezzamento per lo spettacolo e testimoniare, in questo modo, di aver compreso ed accolto il loro messaggio. Si era aperto un dialogo di conoscenza e di rispetto che aveva infranto, in un solo pomeriggio, il muro della diffidenza e della paura. Come direbbe Edoardo: *La magia del teatro!*

³⁰ Il volume *Diario di bordo, viaggio attraverso la tempesta* raccoglie le testimonianze, gli scritti, le poesie, le foto di scena, degli attori della Compagnie Liberi Artisti Associati che negli anni 2005-2006 hanno messo in scena *La Tempesta* di W. Shakespeare nella traduzione in napoletano di E. De Filippo.

BIBLIOGRAFIA

- AGIA _Istituto degli Innocenti, (2023), *La giustizia riparativa in ambito penale minorile. Indagine nazionale su effetti, programmi e servizi*, Roma, Tipografia Eurosia.
- Bertagna G., Cerretti A., Mazzucato C., (2015) (a cura di), *Il libro dell'incontro, vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, Il Saggiatore, Milano.
- Billi P., (2023), "Il teatro nel carcere minorile: svago o riscatto?" *IO donna, Corriere della sera*, 30 marzo 2023.
- Brioschi F. e Mustaro C., (a cura di), (2024), *Il momento è ora, Studi sulla fattibilità sulla giustizia minorile*, <https://www.ragazzidentro.it/il-momento-e-ora-studio-di-fattibilita-sulla-giustizia-minorile>
- Ermenegildo P., Procino M. (a cura di), (2006), *Diario di bordo, viaggio attraverso la tempesta*, Liberi Artisti Associati.
- Foucault M, (1993), *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*. Einaudi, Torino.
- Lemert E. M., (1971), *Instead of Court. Diversion in juvenile justice*, National Institute of Mental Health, Washington.
- Maglione G., 2008, *Oltre il delitto, oltre il castigo. Teoria, prassi e critica della giustizia riparativa*, www.adir.unifi.it/rivista/2008/maglione/index.htm.
- Mandela N., (1994), *La lunga strada verso la libertà*, Milano, Feltrinelli.
- Mastropasqua I., Buccellato N. (a cura di) 2012 *1° Rapporto nazionale sulla mediazione penale minorile. I numeri pensati*, Cangemi, Roma.
- Potestà L., Mazzucato C. e Cattaneo A., (a cura di), (2017), *Storie di giustizia riparativa. Il Sudafrica dall'apartheid alla riconciliazione*, Bologna, Il Mulino.
- P. Patrizi P., (a cura di), (2019), *La Giustizia riparativa*, Roma, Carocci editore.
- Sorrentino M., (2018), *Teatro in alta sicurezza*, Pisa, Titivillus Mostre editoria.
- Valentini C., Buscarino M., (2009), "La sfida de teatro in carcere", in *Rivista Anarchica*, a 39, n.342, marzo.
- Zagrebel'sky G., (2015) "Che cosa si può fare per abolire il carcere", *La Repubblica*, 23 gennaio 2015.
- Zancaner L., (2024), *Garante dell'Infanzia: I diritti dei minori non sembrano una priorità politica*, www.alleyoop.ilsole24ore.com

SITOGRAFIA

www.antigone.it

www.euforumrj.org/en

www.facebook.com/compagniastabileassai

www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/2023-10/giustizia-riparativa-indagine-2023.pdf

www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Compagnie_teatrali.pdf

www.pragmasociety.org

www.progettocomoro.org

www.ragazzidentro.it

www.teatrocarcere.it/tcwp/wp-content/uploads/2014/04/Antonio-Turco-per-IECO-dellISSP.

www.teatrodelpratello.it

www.youtube.com/watch?v=WBfHeqSmdi8&t=15s

FILMOGRAFIA

Cattività, 2019, regia di Bruno Oliviero Film documentario, Italia.

Cesare deve morire, 2012, regia di Paolo e Vittorio Taviani, Film, Italia.

Grazie ragazzi, 2023, regia Riccardo Milani, Film, Italia.

Io ero il milanese, di Mauro Pescio, RaiPlay sound, podcast, Italia.

FONTI NORMATIVE

Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile (chiamate Regole di Pechino) adottate dall'ONU il 29 novembre 1985.

Decreto del Presidente della Repubblica 22/09/1988, n°448, *Codice del processo penale minorile*.

Legge 10 ottobre 1986 n. 663, *Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*.

Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989.

Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri n. 99 del 15 settembre 1999, sulla *giustizia riparativa in materia penale*.

UN Economic and Social Council Resolution 2002/12, *Principi base sull'uso dei programmi di giustizia riparativa in materia penale*.

Direttiva 2012/29UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 *che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato*.

Raccomandazione CM/Rec (2018)8 del Consiglio d'Europa *sulla giustizia riparativa in materia penale*.

Decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, *Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni*.

Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, *Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*.

